



Prot. n. 1868
Catania, 04/08/2016

**AI SINDACO del COMUNE
di BRONTE**

Avv. Graziano Calanna
protocollo.generale@brontepec.e-etna.it
sindaco@comune.bronte.ct.it

AI Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Santo Antonino Saitta
Ufficio LL.PP. - BRONTE
edile@comune.bronte.ct.it

**AI Soprintendente Beni Culturali e Ambientali
di Catania**

Dott.ssa Maria Grazia Patané
soprict@certmail.regione.sicilia.it

All' Autorità Nazionale Anticorruzione

ROMA
protocollo@pec.anticorruzione.it

e p.c. **AI Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori,**

Paesaggisti e Conservatori
ROMA
direzione.cnappc@archiworldpec.it

**Alla Consulta Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Sicilia**

MESSINA
info@consultaarchitettisicilia.it

Rif.: Comune di Bronte (CT) - Lavori di Restauro, ristrutturazione e realizzazione di opere complementari per il restauro ed il riuso del Castello Nelson – Opere di completamento
Affidamento di Servizio di Architettura ed Ingegneria per la Direzione dei lavori

Oggetto: Segnalazione Anomalie - Richiesta di annullamento in autotutela

A seguito di segnalazioni pervenute a questo Ordine professionale da parte di iscritti circa talune criticità in merito all'affidamento del servizio in questione, riscontrate le medesime anche dalle

dichiarazioni ufficiali della Stazione Appaltante (Amministrazione comunale) pubblicate a mezzo stampa (cfr. quotidiano La Sicilia del 29/7/2016 e sito internet www.bronte118.it) di seguito si espone.

Nello specifico, si riscontra che a seguito della consegna dei lavori di cui al riferimento, affidati alla ditta aggiudicatrice della gara pubblica, l'Amministrazione ha proceduto alla nomina del Direttore dei Lavori delle opere di "Restauro, ristrutturazione e realizzazione di opere complementari per il restauro ed il riuso del Castello Nelson" – Opere di completamento.

Premesso :

- che l'Amministrazione Comunale di Bronte, in data 09/03/2015 ha pubblicato il Bando pubblico n° 5900072 per la gara a procedura aperta, ex art. 3 comma 37 e artt. 54 e 55 del Codice dei Contratti;
- che l'appalto ha per oggetto il "Restauro, Ristrutturazione e realizzazione di opere complementari per il recupero ed il riuso del Castello di Nelson – Opere di completamento"
- che l'importo delle opere poste a gara risulta pari ad € 1.724.674,42 nella Categoria prevalente OG2 Classifica III bis;
- che a seguito dell'espletamento della gara pubblica l'UREGA di Catania, con Verbale del 17/12/2015, ha individuato, secondo la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la ditta aggiudicataria per l'esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 83 del Codice dei Contratti nonché ai sensi dell'art. 19 c. 1 lett b) della L.R. n. 12/2011;
- che la Stazione Appaltante ha ritenuto affidare l'attività di vigilanza sui lavori in oggetto, con la qualifica di *Responsabile Unico del Procedimento*, al Geom. Saitta Santo Antonino tecnico interno al proprio Ufficio Tecnico del Comune;
- che il Geom. Saitta nella qualità di RUP delle suddette opere di Restauro ha ritenuto individuare ed affidare la *Direzione dei Lavori* al Geom. Renzo Longhitano, dipendente di ruolo delle medesima unità operativa;
- che il RUP, sempre nelle sue funzioni, ha individuato ed incaricato nella figura di *Responsabile per la Sicurezza* D.Lgs 81/2008 il Geom. Giuseppe Greco;

ed ancora, che

l'oggetto dei lavori in questione riguarda il complesso architettonico del "Castello di Nelson, ex Abbazia di Santa Maria in Maniace (1357 – 1799)" territorio del Comune di Bronte - prov. Catania, sottoposto al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004 ed individuato quale sito di eventi storici dalla "Carta Regionale dei luoghi dell'Identità e della memoria" della Regione Sicilia (D.A. n. 8410 del 03/12/2009).

Alla luce di quanto sopradescritto, verificata l'intera procedura lo scrivente Ordine degli Architetti rileva le seguenti criticità in merito alle competenze professionali del tecnico scelto per l'affidamento dell'attività di Direzione dei Lavori per le opere in oggetto.

Si ritiene evidenziare che :

- 1) per quanto riguarda il settore del restauro di edifici di valore storico-artistico, ai sensi dell'art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 la competenza è "esclusiva" per chi esercita la professione di Architetto;
- 2) gli interventi di rilevante carattere artistico e di interesse storico-artistico su edifici, vincolati o meno, spettano "esclusivamente" all'Architetto, salvo la parte tecnica che spetta sia all'Architetto che all'Ingegnere (Consiglio di Stato - Sentenza n. 23.07.1997, n. 386);

- 3) qualora l'incarico professionale, relativo alla sola "parte tecnica" per opere in edifici storico-artistici, è affidato ad un Ingegnere, il medesimo deve essere affiancato, comunque, da un Architetto, ai sensi sia del citato R.D. 2537/1925 che della Sentenze del TAR Lazio del 17.10.2011, n. 7997;
- 4) i requisiti per lo svolgimento di Servizi di Architettura ed Ingegneria, di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) di cui all'art. 14 della ex Legge n. 143/1949 e all'Alle. I Tav. Z1 del D.M. n.143/2012, riguardanti immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali, definiti dall'Autorità di Vigilanza Anticorruzione (ANAC), con Determina n.4/2015 e successive Linee Guida per SAI, sono di indicati di "competenza esclusiva" degli Architetti, ai sensi della Sentenza di Cassazione, Sezione VI, del 11/09/2006, n. 5239 in cui si precisa che per operare su tali edifici serve la laurea in architettura o laurea equipollente, che consenta l'iscrizione all'Albo degli Architetti nella sezione "A".

Pertanto, verificata l'intera procedura seguita dal RUP e tenuto conto:

- a) che il RUP nelle funzioni previste dall'art. 31, c.7 D.Lsg 50/2016 Codice dei Contratti, nel caso di competenze specialistiche non riscontrate tra i tecnici interni all'organigramma del proprio ufficio, propone alla Stazione Appaltante di conferire incarichi di Supporto all'intera procedura o di parte di essa;
- b) che la prestazione professionale di "Direttore dei Lavori" anche se considerata "parte tecnica" essendo un'attività professionale che non può essere confermata da due professionisti, in quanto la Direzione Lavori è organo "monocratico", pertanto, per le opere in questione l'attività deve essere affidata ad un Professionista laureato in Architettura ed iscritto al relativo Albo professionale;

infine, si evidenzia che,

la Sentenza della Cassazione Penale del 14.12.1994, a sua volta, nel chiarire che non può essere ritenuto intervento "modesto" quello volto al "restauro di edifici tutelati" ai sensi delle normative sull'antichità e belle arti, esclude perentoriamente che un "Professionista geometra" possa operare nel campo del restauro di edifici.

Alla luce di quanto sopra esposto il complesso delle circostanze, potrebbe configurarsi, in difetto di una pronta rettifica, un' ipotesi di discriminazione ben più grave.

Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che l'Ordine degli Architetti PPC di Catania intende offrire all'Ente, si rassegnano le superiori considerazioni nell'interesse dei tecnici professionisti iscritti e soprattutto della stessa Amministrazione appaltante, e

SI CHIEDE

a Codesta Amministrazione e al Responsabile Unico del Procedimento l'immediato annullamento di qualsiasi atto e/o procedura in autotutela nel senso indicato, eliminando le criticità contestate.

Il Coordinatore Ufficio Speciale LL.PP.

Arch. Salvatore Fiorito



Il Presidente dell'Ordine
Dott. Arch. Giuseppe Scannella

